



TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS
GERICHT ERSTER INSTANZ DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF FIRST INSTANCE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT CHÉADCHÉIME NA GCOMHPHOBAL EORPACH
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU PIRMĀS INSTANCES TIESA

EUROPOS BENDRIŲ PIRMOSIOS INSTANCIOS TEISMAS
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-PRIMĪSTANZA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
SĄD PIERWSZEJ INSTANCIJ WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS FÖRSTAINSTANSRÄTT

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n° 100/04

14 dicembre 2004

Sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-317/02

*Fédération des Industries Condimentaires de France (FICF) e a. / Commissione delle
Comunità europee*

IL TRIBUNALE SI PRONUNCIA PER LA PRIMA VOLTA IN MERITO AL REGOLAMENTO SUGLI OSTACOLI AGLI SCAMBI («ROC»)

*È confermata la decisione della Commissione di non intervenire contro le misure di
ritorsione degli Stati Uniti riguardanti l'importazione dalla Francia di «senape preparata»*

Tra il 1981 e il 1996 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato parecchie direttive contro l'impiego di certe sostanze a effetto ormonale nell'alimentazione degli animali, al fine di garantire la tutela della salute umana. Nel gennaio 1998 l'Organo d'appello dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), a seguito di una denuncia depositata dagli Stati Uniti d'America, ha dichiarato questa normativa comunitaria in contrasto con le regole dell'OMC.

Nel luglio 1999, dal momento che la normativa comunitaria non era stata conformata, l'Organo di conciliazione dell'OMC ha autorizzato gli Stati Uniti a sospendere le concessioni tariffarie per un importo annuo di 116,8 milioni di dollari americani e ad imporre un ulteriore dazio doganale del 100% su un certo numero di prodotti provenienti dagli Stati membri della Comunità europea, fra i quali la «senape preparata». Gli Stati Uniti hanno tuttavia deciso di non applicare la detta sospensione ai prodotti provenienti dal Regno Unito.

Nel giugno 2001 la Fédération des Industries Condimentaires de France («FICF»), che raggruppa i principali produttori francesi di «senape preparata», ha depositato una denuncia presso la Commissione europea, in conformità del regolamento sugli ostacoli agli scambi («ROC»)¹, lamentando il carattere selettivo delle misure di ritorsione statunitensi, applicate nei confronti soltanto di alcuni Stati membri e non dell'intera Comunità europea. La FICF ha anche lamentato che l'ostacolo agli scambi creato dagli Stati Uniti sortisse effetti commerciali negativi sulle esportazioni di «senape preparata» delle imprese aderenti alla FICF ed ha

¹ Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3286, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 349, pag. 71).

affermato che era interesse della Comunità, in applicazione delle regole di commercio internazionali, aprire un procedimento contro le misure adottate dagli Stati Uniti.

Conformemente al ROC, la Commissione ha deciso di aprire un procedimento d'esame, successivamente esteso ad altre tre organizzazioni professionali di produttori di foie gras, di roquefort e di scalogni. Nel 2002 essa ha chiuso il procedimento non considerando necessario intraprendere alcuna misura specifica nell'interesse della Comunità, giacché la soppressione selettiva delle concessioni da parte degli Stati Uniti non sortiva effetti negativi sugli scambi ai sensi del ROC.

La FICF e le altre organizzazioni interessate hanno perciò chiesto al Tribunale di annullare la decisione della Commissione. Secondo loro, la Commissione avrebbe valutato erroneamente la definizione di ostacolo agli scambi contenuta nel ROC. L'approccio restrittivo della Commissione avrebbe peraltro comportato anche un'analisi errata degli «effetti negativi sugli scambi». Infine, la Commissione avrebbe confuso l'«interesse della Comunità» con quello della denunciante, senza tener conto degli interessi delle altre parti.

Il Tribunale osserva innanzi tutto che, ai sensi del ROC, la Comunità può procedere, nell'ambito delle norme di commercio internazionali, contro un ostacolo agli scambi creato da un paese terzo ove siano soddisfatte **contemporaneamente tre condizioni**: che sussista un **ostacolo** al commercio, che ne discendano **effetti negativi sugli scambi** e che sia necessario intraprendere un'azione nell'**interesse della Comunità**.

In secondo luogo, il Tribunale considera che **la Commissione ha tenuto nel giusto conto tutti gli elementi indissociabili costitutivi della nozione di ostacolo agli scambi**. Quanto agli effetti negativi sugli scambi, il Tribunale osserva che il progressivo aumento delle esportazioni di «senape preparata», tra il 1996-1998 e il 2000, dal Regno Unito negli Stati Uniti, sia per valore sia per volume, ha rappresentato di per sé e in proporzione ben poca cosa rispetto alle esportazioni da altri Stati comunitari. Ne consegue che gli esportatori di Stati diversi dal Regno Unito, ammesso e non concesso che abbiano a propria volta approfittato di tale aumento, qualora le misure di ritorsione statunitensi fossero state applicate anche alla «senape preparata» originaria del Regno Unito – ciò che le ricorrenti non hanno dimostrato – non avrebbero potuto beneficiare di maggiori possibilità di esportazione.

Infine, il Tribunale ricorda che la valutazione dell'interesse della Comunità richiede **il bilanciamento degli interessi delle diverse parti coinvolte e dell'interesse generale della Comunità**. Il procedimento d'esame non ha escluso un interesse generale a lungo termine della Comunità ad agire in futuro. Al contrario, **la Commissione lo ha chiuso per mancanza di un interesse comunitario specifico a combattere un ostacolo al commercio non produttivo di effetti negativi sugli scambi, ai sensi del ROC**. Il Tribunale dichiara che un denunciante non può sollecitare la Comunità a intraprendere un'azione di principio a tutela dell'interesse generale ove neppure lui abbia subito effetti negativi sul commercio quali illustrati nel ROC. Di conseguenza, contrariamente a quanto sostengono i produttori francesi, **la Commissione non ha confuso l'interesse della Comunità con quello della FICF**.

Inoltre, anche se la decisione impugnata non menziona le altre parti interessate oltre la FICF, il Tribunale rileva che la Commissione in sede di esame ne ha lo stesso considerato gli interessi.

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale **respinge il ricorso** della FICF e delle altre organizzazioni e **conferma la decisione della Commissione** di non intervenire contro le misure di ritorsione adottate dagli Stati Uniti.

IMPORTANTE: Contro una decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna

il Tribunale di primo grado.

Lingue disponibili: FR, EN, DE, IT

Il testo integrale della sentenza si trova al sito Internet della Corte

<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna Angelidis

tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674